

e dissi anche che il Governo potrebbe ugualmente seguire a pari passo la coltura e i bisogni del paese, e dove la quantità del bestiame lo richieda, istituire una condotta veterinaria, anche senza che, nell'articolo, ci sia la parola *dovrà*. E dico questo perchè non so in che cosa poi il *dovrà* differisca praticamente dal *potrà*?

Perciò prego l'onorevole Badaloni di non insistere nel suo emendamento.

Badaloni. Ho già dichiarato che lo ritiro.

Presidente. Non insistendo l'onorevole Badaloni nel suo emendamento, pongo a partito l'articolo 18 così come è proposto.

Chi l'approva si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 19. Il veterinario provinciale veglia sulla salute degli animali nell'interesse della sanità pubblica; a tal fine fa o fa eseguire dai veterinari che lo coadiuvano ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne;

“ Avvisa il prefetto della comparsa delle epizootie, e gli propone i provvedimenti per impedirne la diffusione e i danni alla pubblica igiene;

“ Cura l'esecuzione degli ordini del prefetto riguardanti il ramo di servizio affidatogli. ”

(È approvato).

“ Art. 20. Il prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, potrà imporre ad alcuni comuni di nominare un veterinario municipale, sia isolatamente sia riuniti in consorzio, quando sia riconosciuto il bisogno per la sanità pubblica di una locale vigilanza ed assistenza zoiatrica, alle quali non sia altrimenti provveduto. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti su quest'articolo.

Brunialti. Mi limiterò ad una semplice dichiarazione. Il relatore diceva testè che la parola *dovrà*, dalla Commissione sostituita in quest'articolo, è identica alla parola *potrà*. Me lo perdoni l'onorevole relatore, il senso delle parole è così diverso che crederei offendere la Camera se ne spiegassi la diversità. Aggiungo solo che la sostituzione di una semplice parola veniva a risolvere, in gran parte, la questione delle condotte veterinarie come era stata proposta dall'onorevole Badaloni. Ritirato l'emendamento dell'onorevole Badaloni, abbia anche il mio la stessa sorte.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Brunialti pongo a partito l'articolo 20.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 21. Si istituiranno veterinari di confine e di porto, i quali visiteranno ogni genere di animali (o parti di animali) che entrano nello Stato, e proibiranno l'ingresso a quelli affetti da malattie contagiose o sospette di esserle.

“ I veterinari di confine e di porto sono nominati dal ministro dell'interno. ”

(È approvato).

“ TITOLO II. *Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.* — Art. 22. È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:

della medicina e chirurgia;
della veterinaria;
della farmacia;
dell'ostetricia.

“ La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

“ Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:

i droghieri;
i profumieri;
i colorari;
i liquoristi;
i confettieri;
i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di oli essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali. ”

(È approvato).

“ Art. 23. Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiore di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un'Università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel regno, o per l'applicazione dell'articolo 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

“ Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento. ”

“ I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili con la pena pecuniaria non minore di lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

“ Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo di-